



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/0340(COD)

14.10.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

Emendamento

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. ***In tale contesto, la sicurezza della trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali rivestono grande importanza.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche

Emendamento

soppresso

digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità.

Emendamento

(3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. *Nel contempo sono necessari maggiori sforzi per attuare efficacemente la politica relativa all'e-inclusione, il cui obiettivo è ridurre le disparità nell'uso delle TIC e promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione migliorando altresì la situazione economica, le opportunità lavorative, la qualità della vita, la partecipazione e la coesione sociali, anche per quanto concerne le consultazioni democratiche.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Nella sua comunicazione* "Un'agenda digitale europea", la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento

(4) *Per attuare* "Un'agenda digitale europea" (*una delle iniziative di Europa 2020*), la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico *e i siti web che forniscono ai cittadini servizi d'interesse generale* dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È estremamente importante aumentare le sinergie tra iniziative faro quali "L'agenda europea del digitale", "Nuove competenze e nuovi posti di lavoro", "Unione dell'innovazione", "Youth on the move", "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione".

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma per la competitività e l'innovazione sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità.

(5) Il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma per la competitività e l'innovazione sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità; ***nell'ambito del Sesto e Settimo programma quadro, invece, la Commissione ha finanziato la ricerca in materia di software gratuito, libero e con codice sorgente aperto (FLOSS).***

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 si riallaccia alla Convenzione

(7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020, ***mirante ad abbattere le***

delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

barriere che impediscono alle persone con disabilità di essere partecipi della società su un piano paritario, si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.

Emendamento

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione. ***A tale proposito, rivestono grande importanza gli sforzi compiuti nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale, che rappresenta una continuazione del pacchetto a favore dell'occupazione e che si rivolge agli specialisti delle TIC nell'intento di rispondere alla carenza di competenze, anche per quanto concerne l'alfabetizzazione e le abilità professionali, nel settore delle TIC.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso ai contenuti web da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

Emendamento

(12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso ai contenuti web da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici. ***È possibile evitare la dipendenza da un unico fornitore (vendor lock-in) esigendo che i fornitori di software rispettino norme specifiche ed esortando i compratori a ricorrere a fornitori che pubblicano il codice sorgente del proprio software, in modo da impedire altresì lo spionaggio dei sistemi pubblici. L'adozione di software con codice sorgente aperto consentirebbe ai servizi e ai software ordinati da un singolo Stato membro e ritenuti validi di essere replicati in altri Stati membri, agevolando in tal modo anche lo sviluppo di software in comune in quanto soluzione che a sua volta migliorerebbe l'interoperabilità dei software, ridurrebbe i costi di produzione e aumenterebbe la qualità. Inoltre, la pubblicazione del codice sorgente stimolerebbe la competitività e semplificherebbe le gare di appalto, dal momento che sarebbe possibile ricorrere ad altri fornitori di servizi senza interruzioni della prestazione e senza bisogno di rinnovare completamente i servizi stessi. La replica dei servizi pubblici online contribuirebbe anche a tenere conto delle persone con disabilità e di altre particolari categorie di utenti.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.

Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici ***nonché a quelli degli enti che forniscono ai cittadini servizi di interesse generale.*** Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o comprendere un sito e i suoi contenuti. Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione.

Emendamento

(16) Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o comprendere un sito e i suoi contenuti ***nonché interagire con essi.*** Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione ***e sono alla base delle continue dinamiche tecnologiche e sociali per quanto riguarda l'uso dei contenuti web, ad esempio l'ampliamento***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'interoperabilità legata all'accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità del web.

Emendamento

(17) L'interoperabilità legata all'accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. ***I dati dei servizi online dovrebbero essere accessibili anche mediante un'interfaccia di programmazione aperta (API). Quest'ultima favorirà lo sviluppo di tecnologie assistive per la ricerca di informazioni nonché l'innovazione da parte di terzi.*** L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità del web.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. ***Ciò rappresenta*** una fonte importante di crescita potenziale ***di servizi online innovativi***.

Emendamento

(18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. ***I dati del settore pubblico dovrebbero pertanto essere accessibili indipendentemente dalla piattaforma. Occorre inoltre garantire che i servizi pubblici funzionino anche sui dispositivi mobili, il cui numero è in rapido aumento in Europa a fronte di una diminuzione di quello dei terminali dotati di mouse. La parità di trattamento di sistemi, browser e dispositivi diversi è una fonte importante di crescita potenziale delle tecnologie innovative per reti e terminali.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere che i siti web interessati siano trasferiti su server che si trovano all'interno dell'UE, in modo da evitare lo spionaggio da parte di soggetti esterni all'UE o fughe di notizie e impedire a detti soggetti di interrompere servizi importanti per motivi di sicurezza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire l'accessibilità, *sulla base di requisiti comuni, di* taluni tipi di siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico. *Tali tipi sono stati individuati nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001 e su di essi si basa l'elenco riportato nell'allegato.*

Emendamento

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire *alle persone con disabilità la piena* accessibilità *dei* siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico, *in modo che possano vivere in autonomia e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). L'individuazione di tali siti dovrebbe comprendere i siti web che forniscono servizi di interesse generale.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

Emendamento

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva. *Le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico. La Commissione dovrebbe compilare una sintesi delle relazioni stesse da presentare*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi.

Emendamento

(25) In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi, ***contribuendo in tal modo alla crescita economica e all'occupazione.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte

Emendamento

(27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte

degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. *È opportuno riservare un'attenzione particolare alla composizione del comitato consultivo con riferimento alla partecipazione dei rappresentanti di persone con disabilità e anziani.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, *compresi i disabili.*

Emendamento

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, *comprese le persone con disabilità e gli anziani.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, queste ultime comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici, ***i cui tipi sono*** precisati nell'allegato.

Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti a enti pubblici, ***compresi quelli che forniscono servizi di interesse generale e quelli*** precisati nell'allegato.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche a cui attenersi nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, compresi le persone con disabilità e gli anziani. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono altresì di scaricare moduli nonché di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali, l'autenticazione e transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo

Emendamento

(8) "ente pubblico", ***le istituzioni dell'Unione negli Stati membri (ad esempio la rappresentanza della***

9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Commissione e l'Ufficio di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri) e lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico nonché gli enti che forniscono servizi di interesse generale e/o di interesse economico generale.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "terminale", nel presente contesto, qualsiasi dispositivo che permette di utilizzare un programma utente ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) "dispositivo mobile", nel presente contesto, terminale portatile che può essere utilizzato senza un mouse separato;

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) "Vendor lock-in", situazione in cui il cambiamento di fornitore di un servizio è così difficile per il cliente che quest'ultimo può essere considerato dipendente dal fornitore stesso, il quale, dal canto suo, può approfittare della relazione di dipendenza per aumentare i prezzi fino a livelli molto elevati prima che per il cliente valga la pena di considerare l'eventualità di cambiare fornitore;

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) "indipendenza della piattaforma", nel presente contesto, la possibilità di utilizzare un servizio online in ogni caso, nei limiti del possibile, indipendentemente dal terminale, dal sistema operativo e dal browser. In pratica, il servizio di una piattaforma indipendente si attiene alle norme e, ad esempio, non richiede estensioni del browser disponibili solo per determinati browser o sistemi operativi.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, **anche** per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, **compresi le persone con disabilità e gli anziani, nonché** per quanto

del contenuto e dell'interazione con lo stesso, *ove necessario, fornendo un'alternativa elettronica accessibile;*

riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso;

Motivazione

I siti web dovrebbero essere resi accessibili a tutti gli utenti in modo da assicurare che tutti possano fare riferimento allo stesso contenuto.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità con *diversi* programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità con *un'ampia gamma di* programmi utente, *dispositivi* e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale. *È opportuno trattare nello stesso modo sistemi operativi, browser e dispositivi diversi. I siti web del settore pubblico dovrebbero essere accessibili indipendentemente dalla piattaforma nonché tramite dispositivi mobili.*

Motivazione

Un maggiore utilizzo dei dispositivi portatili mette in discussione la tradizionale configurazione composta da computer, schermo, tastiera e mouse.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell'*articolo 8, per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente all'*articolo 8, per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1, *che devono rispettare i principi di*

neutralità tecnologica nonché agevolare l'utilizzo e lo sviluppo di software gratuiti e con codice sorgente aperto (FOSS).

Motivazione

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of licensing and not of a certain technology.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate ***e delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani*** riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile ***nonché con le parti sociali*** per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche. ***È opportuno prestare particolare attenzione alla competitività delle società del settore, soprattutto delle PMI, in modo da evitare l'imposizione di ulteriori oneri per il loro funzionamento.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono esigere che, per motivi di sicurezza, determinati siti siano ospitati su server che si trovano nel territorio dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio

esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3. ***Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 e 5 è conferito per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 e 5 è conferito per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. ***Le persone con disabilità, gli anziani e le loro organizzazioni rappresentative partecipano ai lavori del comitato consultivo per esaminare eventuali specificazioni future in merito ai requisiti di accessibilità del web.*** Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa.

Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa *e ne rende pubblici i risultati.*

Emendamento 38

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – titolo 1**

Testo della Commissione

Tipi di siti web degli enti pubblici

Emendamento

Elenco dei siti web interessati

Emendamento 39

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 3**

Testo della Commissione

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio

Emendamento

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio, *indennità di alloggio, assegni di invalidità, indennità di trasporto, ecc.; servizi sociali e istituzioni*

Emendamento 40

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 4**

Testo della Commissione

(4) Documenti personali: passaporto o patente di guida

Emendamento

(4) Documenti personali: passaporto o *carta d'identità*, patente di guida *e altri documenti rilasciati da autorità, nonché*

*documenti che certificano una
formazione o competenze professionali*

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 bis) Denuncia di episodi di incendio
alle autorità*

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 ter) Agenzie responsabili dei diritti
fondamentali (ad esempio, organismi di
lotta contro la discriminazione, autorità,
tribunali, difensori civici, ecc.)*

Emendamento 43

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8**

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per
esempio cataloghi e strumenti di ricerca

(8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per
esempio cataloghi e strumenti di ricerca,
musei e gallerie nazionali

Emendamento 44

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 10**

Testo della Commissione

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università

Emendamento

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università, **scuole e corsi di formazione professionale che beneficiano di un sostegno, enti e istituti di istruzione**

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12**

Testo della Commissione

(12) Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.

Emendamento

(12) Servizi sanitari: **assistenza medica d'urgenza**, indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Siti web specifici per persone con disabilità e anziani

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Bandi di gara e inviti a presentare proposte per finanziamenti dell'Unione europea o per sovvenzioni nazionali e

locali di rilievo

Emendamento 48

**Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Trasporti pubblici

Emendamento 49

**Proposta di direttiva
Allegato – punto 13 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Informazioni pubbliche

Emendamento 50

**Proposta di direttiva
Allegato – punto 14 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Servizi di emergenza (112)

PROCEDURA

Titolo	Accessibilità dei siti web degli enti pubblici
Riferimenti	COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 10.12.2012
Relatore per parere Nomina	Tamás Deutsch 17.1.2013
Esame in commissione	19.6.2013
Approvazione	10.10.2013
Esito della votazione finale	+: 37 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor